



4604/2015
CRON.

Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza dell'1.2.2017, promossa da:

Di Nola Gabriella, Martella Enrico e Pisanu Anna Lisa, rappresentati e difesi, con mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti A.Esposito e C.Santanicola

Ricorrenti

CONTRO

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale di Brindisi in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso con mandato a margine della memoria di costituzione, dal dott.G.Longo, A.Giaccari e C.Schirinzi

Resistente

Oggetto: inserimento graduatoria II fasce

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21.7.2015 i ricorrenti premesso di aver conseguito il diploma accademico di conservatorio prima del 2000, affermavano che tale titolo doveva essere considerato equipollente ai diplomi di secondo livello con valore abilitante per l'insegnamento. Sostenevano il valore abilitante di tale titolo per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso A077, A031 e A032.

Sostenevano che ciò precludeva loro l'assegnazione di supplenze di durata annuale in quanto le stesse potevano essere conferite solo a coloro che risultavano inseriti nella seconda fascia. Ribadivano, pertanto, l'illegittimità della disposizione ministeriale che impediva l'inserimento in graduatoria e chiedeva che fosse ordinato all'amministrazione di inserirli nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi in cui era inserito.

Si costituiva il Miur il quale contestava in fatto e diritto la tesi attorea e concludeva per il rigetto del ricorso.

In via preliminare deve ritenersi che non vi sia necessità di integrazione del contraddittorio con le modalità di cui all'art.150 c.p.c. in quanto non sono stati individuati i soggetti che sarebbero in concreto lesi dall'inserimento in graduatoria della ricorrente.

Sempre in via preliminare va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal ministero in relazione al ricorrente Martello Enrico. E difatti risulta in atti che costui è inserito nella graduatoria di III fascia presso istituti in provincia di Bergamo (cfr. certificazione in atti istituto G.Falcone di Bergamo).

La Cassazione ha così affermato: *"Il quinto comma dell'art 413 cpc (introdotto dal decreto legislativo n. 80-1998) va chiaramente inteso nel senso di introdurre un foro esclusivo per le controversie dei dipendenti degli enti pubblici, per le quali competente per territorio "è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"* (cfr. Cass.civ. n.11831/02). Ne deriva che competente per territorio è il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il presente procedimento dovrà essere riassunto nel termine di 90 giorni dalla comunicazione del deposito della presente sentenza.

Tanto premesso il ricorso, in relazione agli altri due ricorrenti è fondato e merita accoglimento.

Le ricorrenti hanno conseguito il diploma del conservatorio in data 14.9.1990 (la Di Nola) e il 21.6.1988 (la Pisanu)

Nel dicembre del 199 la legge n.508/99 ha istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi all'art. 4, così come modificato dalla l.n.268/02, ha stabilito che: *"I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge,ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.*

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di

ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio...".

In seguito la l.n.228/12, all'art. 1 comma 102 h previsto che: *"Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007."*

Il comma107 poi ha stabilito che: *"I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

Il comma 107 bis, inserito dall'articolo 1, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, infine, ha stabilito che: *" Il termine ultimo di validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre 2017"*.

Stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, pertanto, appare illegittima la previsione del d.m.353/14 di includere nella seconda fascia di circolo e di istituto solo i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s.2001-02 e non anche i diplomati presso i conservatori ante 1999.

Non vi è, difatti, alcuna ragione di diritto che consenta il diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi.

Come detto l'art.1 comma 107 ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. E' pertanto irragionevole la scelta

ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016).

Al riguardo va osservato che la decretazione, in particolare il d.m.n.249/10, che ha previsto come requisito essenziale per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado oltre al possesso della laurea magistrale anche l'avvenuto svolgimento di un TFA, ovvero lo svolgimento di un PAS (come previsto dal d.m.n.81/13) risulta in contrasto con la disposizione della legge la quale, come visto, ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM a quello accademico di secondo livello senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato. Ne deriva che le ricorrenti, in possesso del diploma Afam vecchio ordinamento, hanno diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in quanto titolari di titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

Il ricorso va pertanto accolto con l'inserimento delle ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nelle classi di concorso in cui sono inserite

Le spese si compensano in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 21.7.2015 da Di Nola Gabriella, Martello Enrico e Pisanu Anna Lisa, nei confronti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, e Ufficio Scolastico regionale della Puglia e Ambito Territoriale di Brindisi, in persona del Direttore Generale p.t., così provvede:

1. Dichiarare la propria incompetenza per territorio in relazione alla posizione di Martello Enrico, indicando quale giudice competente il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro.
2. Fissa il termine di giorni novanta dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione del presente giudizio di fronte al giudice competente.
3. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Di Nola Gabriella e Pisanu Anna Lisa a essere inserite nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso A077, A031 e A032 nell'ambito territoriale di Brindisi



4. Spese compensate

Brindisi, 1.2.2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Teodoro MANIATI)

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Francesco De Giorgi)